

REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3
“GENOVESE”

DELIBERAZIONE N. **28**

DEL **28** GEN. 2016

OGGETTO: Stipula di accordo contrattuale con la “Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione” – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione alcolica. Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016. (€ 300.000,00=)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali:

Premesso che:

- con deliberazione n. 1836 del 30/06/2000 l'Azienda approvava la stipula del contratto, per la concessione in locazione alla Fondazione “Salvatore Maugeri” Clinica del Lavoro e della Riabilitazione – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito per brevità “Fondazione Salvatore Maugeri”) dei locali aziendali della Struttura Sanitaria siti in Via Missolungi, n. 14 di Genova Nervi per l'attività di assistenza, ricerca biomedica applicata e formazione continua di personale qualificato;
- la Fondazione “Salvatore Maugeri” risulta autorizzata, con provvedimento del Comune di Genova n. 141 del 20/10/2005, per n. 67 posti letto (di cui n. 62 posti letto di degenza e n. 5 posti letto di Day Hospital riabilitativo) e, con successivo provvedimento del Comune di Genova n. 276 del 22/04/2014 di trasformazione posti letto, per una capacità ricettiva complessiva di n. 67 posti letto, di cui n. 62 di degenza riabilitativa e n. 5 di degenza riabilitativa alcolica;
- la Fondazione “Salvatore Maugeri” risulta accreditata con provvedimento della Regione Liguria n. 1246 del 17/11/2006, e successivo provvedimento di rinnovo dell'accreditamento n. 448 del 20/04/2012, come da ultimo modificato con provvedimento n. 1047 del 07/08/2014 di variazione dell'accreditamento di posti letto, ferma restando la capacità complessiva di 67 posti letto (di cui 62 posti letto di degenza riabilitativa ordinaria e n. 5 di degenza riabilitativa alcolica);
- le parti già dal 2007, al fine di assicurare all'utenza adeguati livelli assistenziali, riducendone la mobilità extraregionale, hanno intrapreso un accordo contrattuale per l'effettuazione nei sopra citati locali, di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- detto accordo è stato in ultimo rinnovato per l'anno 2015 con deliberazione n. 281 del 28/04/2015 ed in corso di approvazione il provvedimento di stipula per l'anno 2016;
- al fine di ridurre la mobilità extra regionale e garantire l'ottimizzazione dei tempi d'attesa è sorta la necessità di attivare sul territorio genovese un'attività di assistenza in regime di ricovero riabilitativo per i pazienti residenti nel territorio ligure con diagnosi di alcool dipendenza, e con deliberazione n. 697 del 11/11/2014, le parti hanno intrapreso un accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione alcolica, nei locali menzionati, per il periodo 20/11/2014 - 19/03/2015, successivamente rinnovato con deliberazione n. 302 del 29/04/2015 per il periodo 20/03/2015 – 31/12/2015;
- l'accordo di cui trattasi è comprensivo degli allegati A1 e A2 aventi ad oggetto rispettivamente “Protocollo di intesa per l'utilizzo dei posti letto di riabilitazione alcolica della Fondazione Maugeri di Genova” e “Protocollo operativo per l'effettuazione di prestazioni di diagnostica strumentale e specialistiche, a favore dei ricoverati presso la Struttura gestita dalla Fondazione presso l'ex Ospedale Civile di Genova Nervi”;
- con nota del 12/10/2015, prot. n. 123838, agli atti, la Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione comunicava la propria disponibilità alla stipula dell'accordo contrattuale in oggetto per l'anno 2016;

- con nota del 16/10/2015, prot. n. 126343, agli atti, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze esprimeva parere favorevole alla stipula dell'accordo contrattuale in oggetto;
- con successiva nota a firma congiunta in data 18/11/2015, id 44730947, agli atti, i Direttori del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e della S.C. Ser.T. hanno trasmesso la "Relazione di attività della Sezione di Riabilitazione Alcolologica della Fondazione S. Maugeri di Nervi - periodo Novembre 2014 - Settembre 2015";
- con nota del 2/12/2015, id 147339, agli atti, la S.C. Ser.T. ha proposto modifiche all'allegato A1 ad oggetto "Protocollo di intesa per l'utilizzo dei posti letto di riabilitazione alcolica della Fondazione Maugeri di Genova" ed ha comunicato che il corrispettivo per l'effettuazione di prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale di cui all'allegato A2 dell'accordo contrattuale ammonta presumibilmente a complessivi € 13.422,00=;
- con nota del 18/12/2015, id 45361059, agli atti, la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole alla stipula per il periodo 01/01/2016 - 31.12.2016, dell'accordo contrattuale di cui allo schema allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, alle medesime condizioni previste dal contratto in vigore nell'anno 2015:
 - numero di posti letto 5
 - giornate di degenza da contrattualizzare fino ad un massimo di 1485
 - budget per l'anno 2016 pari ad € 300.000,00=;
- con nota di posta elettronica del 18/12/2015, id n. 45368306, agli atti, la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte all'allegato A1 ad oggetto "Protocollo di intesa per l'utilizzo dei posti letto di riabilitazione alcolica della Fondazione Maugeri di Genova";
- con nota di posta elettronica del 18/12/2015, id 45368306, agli atti, la S.C. Ser.T. ha trasmesso il "Protocollo di intesa per l'utilizzo dei posti letto di riabilitazione alcolica della Fondazione Maugeri di Genova" sottoscritto dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, dal Direttore della S.C. Ser.T. e dal Direttore della Fondazione Maugeri – Genova, parte integrante e sostanziale all'accordo contrattuale in oggetto sub A1;

Visto l'art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuta la necessità di :

- autorizzare la stipula dell'accordo contrattuale con la "Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione"– Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Pavia, Via Salvatore Maugeri 4, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione alcolica, per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016, secondo le modalità di cui allo schema contrattuale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016, ammontano a complessivi € 300.000,00=;
- autorizzare l'introito presunto della somma di € 13.422,00= derivante dal presente provvedimento per l'attività di cui all'allegato A2 dell'accordo contrattuale;

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.;

DELIBERA

Per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa,

1. di autorizzare, per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016, la stipula dell'accordo contrattuale con la "Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione" – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – con sede legale in Pavia, Via Salvatore Maugeri 4, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione alcolica, secondo le modalità di cui allo schema contrattuale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
2. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento ammontano a complessivi € 300.000,00= a gravare sul Bilancio di esercizio 2016 conto n. 135.005.015 aut. n. 237;
3. di autorizzare gli introiti presunti pari ad € 13.422,00= derivanti dal presente provvedimento per l'attività di cui all'allegato A2 dell'accordo contrattuale, da registrare sul Conto n. 215.045.020 del Bilancio 2016 mediante autorizzazione n. 62 ;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, al Dipartimento di Patologia Clinica, al Dipartimento Diagnostica per Immagini, alle Strutture Complesse Ser.T., Bilancio e Contabilità, Centro di Controllo Direzionale ed al Distretto Socio Sanitario n. 13, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. di trasmettere copia del contratto sottoscritto alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione Liguria;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell'articolo 41 comma 4 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
7. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 3 (tre) pagine e dall'allegato "A" di n. 17 (diciassette) pagine, per complessive n. 20 (venti) pagine.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Luciano GRASSO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Rag. Maria Angela CANEPA)

Pubblicata all'Albo dalla data
29 GEN. 2016
del

Il Responsabile

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 GENOVESE E
LA FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA
RIABILITAZIONE –ISTITUTO SCIENTIFICO DI GENOVA NERVI PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ALCOLOGICA**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, con sede in Via A. Bertani 4, 16125 Genova, (codice fiscale n. 03399650104), di seguito più brevemente denominata "A.S.L.", legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario Dottor Luciano Grasso, il quale sottoscrive il presente accordo in forza dei poteri spettantigli per legge,

E

La Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione (di seguito denominata Struttura) Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Via Salvatore Maugeri 4, 27100 Pavia, (C.F. e P.IVA 00305700189), nella persona del Legale Rappresentante Prof. Gualtiero Brugger, nato a Lecco il 02/05/1944, domiciliato presso la sede legale della Fondazione,

PREMESSO CHE

- le parti hanno sottoscritto in data 18.4.2000 un contratto di locazione per il periodo 7.3.2000-7.3.2030 per l'utilizzo da parte della Fondazione della Struttura Ospedaliera di Via Missolungi 14 in Genova Nervi (di seguito denominato anche Struttura) di proprietà dell'ASL 3 Genovese per l'attività di assistenza, ricerca biomedica applicata e formazione continua di personale qualificato, in coerenza con gli obiettivi e scopi istituzionali di un IRCCS, come formalizzato con deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 1836 del 30/06/2000;
- la Fondazione "Salvatore Maugeri" risulta autorizzata, con provvedimento del Comune di Genova n. 141 del 20/10/2005, per n. 67 posti letto (di cui n. 62 posti letto di degenza e n. 5 posti letto di Day Hospital riabilitativo) e, con successivo provvedimento del Comune di Genova n. 276 del 22/04/2014 di trasformazione posti letto, per una capacità ricettiva complessiva di n. 67 posti letto, di cui n. 62 di degenza riabilitativa e n. 5 di degenza riabilitativa algologica;
- la Fondazione "Salvatore Maugeri" risulta accreditata con provvedimento della Regione Liguria n. 1246 del 17/11/2006, e successivo provvedimento di rinnovo dell'accreditamento n. 448 del 20/04/2012, come da ultimo modificato con provvedimento n. 1047 del 07/08/2014 di variazione dell'accreditamento di posti letto, ferma restando la capacità complessiva di 67 posti letto (di cui 62 posti letto di degenza riabilitativa ordinaria e n. 5 di degenza riabilitativa alcolica);
- le parti già dal 2007 hanno intrapreso un accordo contrattuale per l'effettuazione di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, nei sopra citati locali, al fine di assicurare all'utenza adeguati livelli assistenziali, riducendone la mobilità extraregionale, in ultimo rinnovato per l'anno 2015 con deliberazione n. 281 del 28/04/2015;
- è sorta la necessità di attivare sul territorio genovese un'attività di assistenza in regime di ricovero a scopo riabilitativo per i pazienti residenti sul territorio ligure con diagnosi di alcool dipendenza e con deliberazione n. 697 del 11/11/2014 le parti hanno intrapreso un accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione alcolica, nei sopra citati locali , per il periodo dal 20/11/2014 al 19/03/2015 e successivamente rinnovato con deliberazione n. 302 del 29/04/2015 per il periodo 20/03/2015 – 31/12/2015;
- tra la ASL e la Fondazione vengono indicati gli obiettivi di salute e definiti i programmi di integrazione dei servizi di seguito specificati:
 1. gli interventi sanitari di riabilitazione sono diretti al superamento dello stato di dipendenza che richiede un elevato impegno assistenziale;
 2. il trattamento riabilitativo provvede a:

- la presa in carico del malato;
- la sua valutazione;
- l'elaborazione di un progetto riabilitativo;
- l'effettuazione di un preciso programma d'intervento.

da perseguire attraverso il seguente programma di integrazione dei servizi:

1. con la Struttura Complessa SERT afferente al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della ASL3 Genovese attraverso la condivisione di indicatori di processo nel rispetto delle modalità di cui all'allegato al presente accordo sub A1;
 2. con la costruzione di percorsi controllati.
- che con DGRL n. 545 del 20/05/2011 vi è stato il "*Recepimento Intesa Stato/Regioni 29.4.2010 sul documento sistema CUP – Linee guida nazionali e dell'intesa Stato/Regioni 28.10.2010. Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2010 – 2012. Adozione del Piano regionale per il governo delle liste di attesa*" a cui l'ASL 3 Genovese ha dato attuazione con deliberazione n. 950 del 21/07/2011;
 - la stipula del presente accordo è stata autorizzata con deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. ~~28.~~ *28.* del ~~28/1/2016.~~ ed avrà validità a decorrere dal 01/01/2016 sino al 31/12/2016 e lo stesso non è tacitamente rinnovabile;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto del contratto)

1. Le parti con il presente accordo determinano il volume massimo di prestazioni e le modalità di assistenza, le tipologie di attività che la Struttura si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.
2. Il presente accordo è finalizzato alla riduzione della mobilità extra regionale per il recupero e riabilitazione alcologica.

ARTICOLO 2

(Durata ed efficacia del contratto)

1. Il presente contratto ha durata dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e potrà essere rinnovato previo provvedimento formale, fermo restando quanto disposto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa sanitaria. Durante la vigenza del presente contratto le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche allo stesso in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice allo stesso adottata con formale deliberazione dell'ASL.
2. Le parti si impegnano, peraltro, sin d'ora ad apportare al presente contratto tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimenti regionali e/o nazionali e/o regolamenti dell'ASL sia per quanto attiene le tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.
3. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di almeno un mese.

ARTICOLO 3

(Prestazioni erogabili)

1. La Struttura eroga prestazioni di riabilitazione alcologica.
2. Al fine di evitare il fenomeno delle fughe e garantire l'ottimizzazione dei tempi di attesa la Struttura si obbliga a garantire il rispetto dei tempi d'attesa previsti dalla deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 950 del 21/7/2011 in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 545 del 20/05/2011.
3. La Struttura, come previsto dall'art. 12 del contratto approvato con deliberazione n. 1836 del 30/06/2000 dell'ASL 3 Genovese, si avvarrà di prestazioni di diagnostica e consulenza

specialistica a favore dei propri degenti erogate attraverso i laboratori analisi, di radiologia e gli ambulatori di specialistica dell'ASL 3 Genovese presenti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese, secondo le modalità previste nel protocollo operativo allegato sub A2 al presente accordo.

ARTICOLO 4

(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

1. La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal DPR 14/1/97 e dalla L.R. 20/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Struttura si impegna ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla Regione ai fini dell'accreditamento stesso, di cui all'art.8 quater del Dlgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La Struttura garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con una dotazione di personale del ruolo sanitario, tecnico amministrativo nel rispetto degli standard così come determinati dalla Commissione regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie, di cui alla DGRL n. 829 del 21/7/2000 come successivamente modificata;
4. La Struttura si impegna a comunicare almeno trimestralmente all'ASL l'elenco nominativo del personale distinto per il ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, segnalando opportunamente le variazioni.
5. L'ASL si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti organizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.
6. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ASL presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura, apposito verbale.
7. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o l'accertamento del mancato possesso dei requisiti di accreditamento e/o la perdita degli stessi comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 5

(Sistema tariffario)

1. Le prestazioni effettuate in regime di ricovero dalla Struttura saranno contabilizzate secondo le modalità previste e le tariffe massime regionali vigenti per gli IRCCS.
2. Rimangono a carico della Struttura tutti i trasporti di pazienti non legati ad emergenza-urgenza.

ARTICOLO 6

(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, modalità di effettuazione dei controlli)

1. La Struttura è tenuta ad assolvere al debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.
2. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente accordo.
3. Le parti definiscono contenuti, modalità, tempi e scadenze del debito informativo legate alle prestazioni ed alle attività erogate dalla Struttura in specifico protocollo operativo da sottoscrivere entro e non oltre 60 giorni dalla firma del presente accordo.

Entro lo stesso termine, la Struttura depositerà presso l'ASL i protocolli organizzativi adottati presso ciascuna unità organizzativa, ove per protocolli organizzativi si intendono le modalità di erogazione delle prestazioni ed i relativi indicatori di performance.

4. Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:
- la Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e statali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
 - la Struttura raccoglie e registra, nel rispetto della disciplina relativa alla tutela dei dati personali, le prestazioni rese rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione amministrativa e clinica; è assicurato altresì il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione in via informatica fornite dalla competente Struttura del Dipartimento della Sanità;
 - i Nuclei Operativi di Controllo della ASL possono compiere, con un preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività, nella sede della Struttura, concernenti il debito informativo, le modalità di registrazione e la codifica delle prestazioni, seguendo i criteri previsti dal "Manuale per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della Scheda di dimissione ospedaliera" allegato alla DGRL n.1785 del 22 dicembre 2008.

Alla Struttura dovrà essere fornito, con lo stesso preavviso, l'elenco della documentazione richiesta su supporto magnetico e l'indicazione delle date di effettuazione dei controlli;

- i controlli sono effettuati nella Struttura alla presenza ed in contraddittorio con il rappresentante della Struttura stessa e con l'eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione controllata; le modalità di controllo devono uniformarsi ai principi e alle linee guida fornite dalla "Commissione Regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie" e riguardano:
 - la coerenza della documentazione amministrativa e clinica
 - l'appropriatezza
 - la coerenza dell'eventuale frazionamento delle prestazioni erogate, in caso di prestazioni ripetute
 - la presenza di documentazione che attesti i motivi di tipo clinico e/o socio assistenziale delle prestazioni che superano la soglia prefissata;
- la selezione delle pratiche da sottoporre a controlli mirati ed il successivo piano di campionamento devono soddisfare i criteri riportati negli allegati 1 e 2 alla DGRL n. 317 del 16.3.2001 e s.m.i.; l'ASL può decidere di ampliare i controlli sulla base dei risultati ottenuti sul campione;
- i risultati delle operazioni di controllo sono riportati in apposito verbale, sottoscritto anche dalla Struttura;
- dal controllo sulla documentazione attestante le prestazioni può derivare una diversa codifica e classificazione delle prestazioni erogate e, quindi, una diversa valutazione economica delle stesse. In ogni caso la diversa valorizzazione non comporta l'annullamento della prestazione, se documentata. La Struttura può accogliere i rilievi effettuati e sinteticamente motivati, oppure, sottoscrivendo il verbale, può dichiarare di non accettarli;
- su richiesta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della documentazione oggetto del contenzioso;
- qualora i rilievi degli addetti al controllo non siano accolti, il rappresentante legale della Struttura potrà inoltrare, entro 30 giorni, le proprie controdeduzioni all'ASL; nel caso in cui il controllo duri più giornate, i trenta giorni decorrono dall'ultimo giorno di controllo, non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini.

5. In caso di contenzioso relativo ai rilievi effettuati trovano applicazione i seguenti principi in attesa delle linee guida che saranno definite dalla “Commissione Regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie”:
 - in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del legale rappresentate della Struttura, avranno comunque luogo gli effetti economici conseguenti all’attività di controllo;
 - il Direttore Generale dell’ASL ha la facoltà di giungere ad una conciliazione con la Struttura e le conclusioni di detta conciliazione saranno oggetto di apposito provvedimento. Nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo, le pratiche non definite saranno poste all’attenzione di un Collegio di valutazione, all’uopo costituito, che si pronuncerà obbligatoriamente nel termine di 90 giorni dall’affidamento del mandato;
 - il Collegio di valutazione sarà composto da tre componenti di cui uno nominato dal Direttore Generale della ASL, uno dalla Struttura ed il terzo di comune accordo tra le parti. Nel caso di mancato accordo il terzo componente sarà nominato dal Direttore del Dipartimento Sanità Regione Liguria;
 - il parere reso dal Collegio è trasmesso a cura della ASL al servizio competente del Dipartimento Sanità che, acquisito, se del caso, il parere della “Commissione Regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie”, decide, prendendo atto del parere espresso dal Collegio ovvero, con adeguata motivazione, discostandosene;
 - la definizione della procedura di conciliazione che deve concludersi entro un periodo complessivo non superiore a sei mesi dal momento della contestazione è condizione di procedibilità per un eventuale ricorso alla competente Magistratura;
 - i controlli concernenti il debito informativo, le modalità di registrazione e la codifica delle prestazioni sono effettuate dall’ASL nel cui territorio è ubicata la Struttura.
6. La Struttura assume la qualifica di titolare del trattamento dati per tutte le operazioni di trattamento connesse all’attuazione del presente contratto e si impegna al rispetto di tutti i principi stabiliti dal Dlgs n. 196/03 e s.m.i..
7. La Struttura si impegna a monitorare e trasmettere, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria e dall’ASL e nel rispetto della tempistica definita, i dati relativi al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.
8. L’inadempimento ai debiti informativi di cui al presente articolo comporta la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 7

(Posti contrattualizzati e Criteri di remunerazione)

1. Il numero dei posti per prestazioni di riabilitazione alcologica è di n. 5 posti letto di degenza ordinaria.
2. La Struttura si impegna a rendere disponibile il numero di posti contrattualizzati con il presente contratto ad ospiti inseriti dall’ASL 3 nei limiti del budget indicato.
3. Il budget relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è definito, in base alla valutazione dei limiti economico finanziari in linea con le indicazioni regionali finalizzate all’obiettivo del contenimento della spesa complessiva del Servizio Sanitario Regionale.
4. L’ASL 3 Genovese si riserva di rivederlo, in qualsiasi momento, previa semplice formale comunicazione alla Struttura, sulla base delle suddette eventuali indicazioni regionali in materia di contenimento della spesa sanitaria, fatto salvo ovviamente il pagamento delle prestazioni già erogate, delle quali sia già stata riscontrata la regolarità, e fermo restando quanto previsto dall’art. 9.4 del presente accordo.
5. Il codice di riferimento dei n.5 posti letto di degenza ordinaria è il codice 56 (recupero e riabilitazione funzionale).

6. Le prestazioni di Riabilitazione alcolologica erogate dalla Struttura (Fondazione Maugeri) cui si riferisce il contratto devono rispondere ai criteri di appropriatezza sotto riportati:
 - gli interventi sanitari di riabilitazione diretti al superamento dello stato di dipendenza non sono effettuabili in ambito ambulatoriale per la particolare complessità clinica e sociale del paziente, che richiede un elevato impegno assistenziale riferibile ad un nursing infermieristico articolato nell'arco delle 24 ore;
 - l'intervento riabilitativo ed i criteri di accesso dei pazienti per la presa in carico da parte della Fondazione Maugeri devono rispettare le indicazioni operative di cui all'allegato al presente accordo sub A1;
 - tutte le attività assistenziali e riabilitative devono essere documentate e registrate all'interno della cartella clinica riabilitativa, parte integrante del Progetto Riabilitativo Individuale.
7. La Struttura si impegna a riservare il numero di posti contrattualizzati con il presente contratto ai degenti inseriti, fino alla concorrenza massima del budget assegnato complessivamente per l'anno 2016, pari ad € 300.000,00=.
8. Il superamento delle giornate di degenza, **per ogni singolo ricovero**, rispetto alla degenza stabilita ai sensi dell'accordo, comporta, dopo la verifica dei Nuclei Operativi di Controllo di concerto con un rappresentante della Struttura Complessa SERT, l'abbattimento economico delle giornate di degenza in eccesso rispetto al numero contrattualizzato.
9. Le giornate di degenza, sempre per l'anno 2016, possono essere presuntivamente calcolate fino ad un numero massimo di 1485.
10. La casistica trattata corrisponde a una tipologia di pazienti individuata secondo i criteri stabiliti dall'ASL 3 nell'allegato al presente accordo sub A1.
11. La durata del trattamento di ogni ricovero è di 28 giorni (minimo 14), con la prosecuzione del ricovero di una ulteriore settimana che avverrà previa autorizzazione della Struttura Complessa SERT.
12. I DRG riconosciuti sono i seguenti:
 - DRG 521** Abuso o dipendenza alcool/farmaci con CC;
 - DRG 522** Abuso o dipendenza alcool/farmaci senza CC.
13. I codici di patologia utilizzati per la codifica della scheda di dimissione sono i seguenti:
 - 303.90** Altra e non specificata dipendenza da alcool, non specificata;
 - 303.91** Altra e non specificata dipendenza da alcool, continua;
 - 303.92** Altra e non specificata dipendenza da alcool, episodica;
 - 303.93** Altra e non specificata dipendenza da alcool, in remissione.

ARTICOLO 8

(Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in uno spirito di piena collaborazione; a tal fine la Struttura s'impegna ad adottare un sistema aziendale di miglioramento della qualità.
2. La Struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Commissione Regionale per la Qualità delle Prestazioni Sanitarie e a definirlo nei tempi e nei modi; sarà comunque assicurato il rispetto dei seguenti adempimenti:

Appropriatezza delle prestazioni

Le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguate alle necessità diagnostico – terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione tra la residenzialità ospedaliera e l'assistenza territoriale e gruppi Auto Mutuo Aiuto.

L'ASL è tenuta a promuovere azioni di collaborazione ed integrazione con i medici di medicina generale per assicurare continuità di cura, l'appropriato ricorso alle prestazioni sanitarie.

La Struttura si impegna ad adottare in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e quantità delle prestazioni rese; la Struttura s'impegna altresì ad adottare protocolli di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri effettuati.

Qualora l'applicazione di detti protocolli evidenziasse prestazioni di ricovero inappropriate la ASL potrà contestare le prestazioni erogate, secondo le modalità previste dall'articolo 6.

Tempi di attesa

La Struttura si impegna ad inserire i pazienti e ad erogare le prestazioni di riabilitazione alcolologica seguendo le modalità di cui all'allegato al presente accordo sub A1.

Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione mediante predisposizione di un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della Struttura ed all'esterno agli utenti.

La Struttura si obbliga al rispetto dei tempi di attesa di cui alla deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 950 del 21/7/2011 e della DGRL n. 545 del 20/05/2011.

ARTICOLO 9

(Pagamenti)

1. Il pagamento alla Struttura delle prestazioni erogate dovrà essere effettuato entro il termine previsto dalla normativa vigente a decorrere dalla ricezione delle fatture mensili, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nelle fatture stesse, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal direttore amministrativo della Struttura e dal rispettivo responsabile sanitario.
2. Sulla fattura mensile dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".
3. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Il corrispettivo non potrà superare il limite massimo assegnato ai sensi dell'art.7. La Struttura riconosce fin d'ora di non aver nulla a chiedere e pretendere nei confronti dell'ASL3 Genovese per prestazioni erogate nei confronti dei cittadini residenti oltre il limite del budget di cui al citato art 7.7 del presente accordo.

ARTICOLO 10

(Norme applicabili)

1. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

ARTICOLO 11

(Controversie)

1. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, con le modalità stabilite dal presente contratto, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova, che potrà essere attivato solo a seguito di esito negativo del tentativo di composizione in via bonaria e/o amministrativa.

ARTICOLO 12

(Norme residuali, affidamento a terzi delle prestazioni, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)

1. Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
3. Fatto salvo quanto previsto agli artt.2.2 e 7.7, nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo.
4. In tali casi le parti contraenti hanno facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare alla controparte ed al Dipartimento della Sanità della Regione.
5. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla Struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'ASL, pertanto, non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla Struttura per eventuali richieste di terzi.
6. La Struttura si impegna a comunicare, con un congruo anticipo (minimo 15 giorni e, comunque, non inferiore al tempo di attesa massimo), eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo.
7. In riferimento alle previsioni dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. si fa riferimento alle linee guida di cui alla Determinazione n. 4 del 7.7.2011 art. 4.5.
8. In caso di appalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, autorizzato preventivamente dall'ASL, la Struttura si impegna ad inviare all'ASL copia del relativo contratto unitamente alla dichiarazione del soggetto appaltatore attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando:
 - posizione/i assicurativa INPS ...-sede di ... Via ... n. ... - CAP ...
 - posizione/i assicurativa INAIL ... Numero PAT ... sede di ... Via ... n. ... - CAP
 - b) non essere incorso nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa
 - c) essere in regola con tutti gli assolvimenti previsti dai Dlgs n. 196/2003 e D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in duplice originale ed in bollo a spese del contraente e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda Sanitaria Locale
n.3 "Genovese"
Il Commissario Straordinario
(Dott. Luciano GRASSO)

Fondazione Salvatore Maugeri
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Per il Legale Rappresentante
Prof. Gualtiero Brugger

Il Delegato
Dott. Paolo Sessarego

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Prestazioni erogabili)
ARTICOLO 4 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)
ARTICOLO 5 (Sistema tariffario)
ARTICOLO 6 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, modalità di effettuazione dei controlli)
ARTICOLO 7 (Posti contrattualizzati e Criteri di remunerazione)
ARTICOLO 9 (Pagamenti)
ARTICOLO 11 (Controversie)
ARTICOLO 12 (Norme residuali, affidamento a terzi delle prestazioni, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)

Azienda Sanitaria Locale
n.3 "Genovese"
Il Commissario Straordinario
(Dott. Luciano GRASSO)

Fondazione Salvatore Maugeri
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Per il Legale Rappresentante
Prof. Gualtiero Brugger

Il Delegato
Dott. Paolo Sessarego

ALLEGATO A1

Protocollo di intesa per l'utilizzo dei posti letto di riabilitazione alcolica della Fondazione Maugeri di Genova

La S.C. Ser.T. del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL 3 Genovese e la Fondazione Maugeri concordano il seguente **PROTOCOLLO OPERATIVO**, finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo di cinque posti letto di riabilitazione alcolica attivati presso la Fondazione Maugeri di Genova.

PROGRAMMA RIABILITATIVO

La durata del trattamento in regime di ricovero è di 28 giorni (minimo 14 giorni, massimo 28 giorni, con la possibilità di prolungare di un'ulteriore settimana il ricovero, previo assenso del Servizio inviante).

OBIETTIVI

Gli obiettivi specifici del Programma Riabilitativo, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (Legge 30 marzo 2001, n. 125) sono:

1. Aiutare il paziente a superare in situazione protetta la sospensione dell'uso dell'alcol, attraverso un controllo della crisi astinziale ed una incentivazione alla modifica dello stile di vita;
2. Individuare i fattori che hanno determinato l'instaurarsi ed il mantenersi della condizione di dipendenza;
3. Effettuare un trattamento integrato (farmacologico-psicologico-riabilitativo) per favorire il cambiamento del comportamento di dipendenza;
4. Collaborare con i Servizi Territoriali e con le Associazioni di Auto Mutuo Aiuto per la gestione continuativa del paziente e della sua famiglia (Legge 30 marzo 2001, n. 125 art. 2 comma e).

Il Programma si articola in più fasi di seguito elencate.

CRITERI DI ACCESSO

Non tutti i pazienti possono aderire al trattamento e l'ammissione è subordinata ad una accurata selezione da parte dei Servizi inviati Territoriali (Ser.T. Distrettuali del Dipartimento di Salute

Mentale e Dipendenze della ASL 3 Genovese). La presa in carico da parte della Sezione di Riabilitazione Alcolologica della Fondazione Maugeri di Nervi avverrà attraverso una visita preliminare finalizzata alla valutazione dello stato clinico del paziente, degli aspetti motivazionali indispensabili per il processo di cambiamento dello stile di vita e del grado di coinvolgimento della famiglia, ove presente. Tale visita verrà programmata dopo segnalazione mediante apposita scheda (Allegato A) compilata dalla Struttura inviante e l'appuntamento verrà comunicato direttamente al paziente, mediante telefonata. La visita preliminare verrà effettuata presso la Fondazione Maugeri, con la collaborazione di un medico del Ser.T., e permetterà di verificare i seguenti criteri di inclusione:

- residenza nel territorio della ASL 3 Genovese;
- diagnosi di dipendenza da alcol;
- assenza di gravi patologie organiche scompensate (cirrosi epatica scompensata);
- assenza di patologie che impediscono la collaborazione attiva del paziente al trattamento (demenze, grave co-morbidità psichiatrica);
- coscienza di malattia nel paziente e motivazione al trattamento;
- adeguato supporto socio-familiare o in caso contrario presenza di programmi già strutturati dai Servizi invianti di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali alle dimissioni dalla nostra struttura.

Il paziente dovrà pertanto produrre, in occasione della visita preliminare, la seguente documentazione clinica: esami ematici (emocromo, GOT, GPT, GGT, amilasi, lipasi, proteine totali con elettroforesi, transferrina carboidrato carente, INR, sodio, potassio, glicemia, sideremia, alfafetoproteina), esenzione regolarmente registrata alla ASL3 concernente la dipendenza da alcol (014), dettagliata relazione clinica da parte del Servizio inviante con riferimento al progetto riabilitativo post-ricovero.

Una volta verificati i criteri di selezione e ritenuto idoneo al ricovero, al paziente verrà illustrato il programma terapeutico e gli verrà richiesto di firmare i moduli di accettazione del ricovero, della privacy e del consenso informato; il paziente sarà quindi inserito in lista d'attesa, se presente. La gestione di tale lista d'attesa sarà esclusivamente di tipo cronologico, in base alla data di segnalazione da parte del Servizio inviante, e terrà conto della distribuzione distrettuale dei casi segnalati. Al momento del ricovero, il paziente dovrà presentarsi con impegnativa su Ricettario Regionale compilata dal Medico del Servizio inviante e gli verrà richiesto di firmare un contratto terapeutico che prevede l'adesione a tre principi inderogabili:

- astensione dai comportamenti di addiction;
- adesione serena alle regole e agli ordinamenti del Centro;
- adesione al programma terapeutico proposto dal Centro;

- ai familiari o alle persone di riferimento del paziente verrà richiesta collaborazione con gli Operatori del Centro per la buona riuscita del programma ed in particolare:
- frequenza agli incontri previsti con i familiari;
- astensione da comportamenti finalizzati ad assecondare il craving del paziente nei confronti dell'alcol;
- verrà, inoltre, consigliato di aderire ai programmi territoriali delle Associazioni di Auto Mutuo Aiuto come già previsto nei programmi terapeutici dei Servizi Territoriali (Ser.T.).

RICOVERO

Durante il periodo di ricovero si possono distinguere, a scopo esclusivamente descrittivo e semplificativo, i momenti diagnostico e terapeutico-riabilitativi. Essi infatti si attuano e si embricano già fin dalle prime fasi del trattamento.

FASE DIAGNOSTICA

Il paziente, prevalentemente durante le prime settimane di ricovero, sarà sottoposto ad indagini diagnostiche di routine utili per una sua valutazione clinica multidimensionale medica, tossicologica, psicologica/psichiatrica, socio-ambientale allo scopo di valutare:

- il suo stato di salute generale;
- la presenza e la gravità di problematiche organiche, specie quelle alcol correlate;
- lo stato di intossicazione alcolica;
- la presenza, l'intensità e il tipo di craving;
- l'eventuale co-morbilità con patologie psichiatriche o disturbi di personalità; la struttura psicologica;
- la motivazione alla sobrietà;
- la situazione socio-ambientale.

Le valutazioni saranno effettuate dal personale medico-psichiatrico e psicologico ognuno per le proprie competenze. Allo scopo sarà pertanto effettuata:

- raccolta anamnestica (familiare, fisiologica, medica, psichiatrica, tossicologica, socio-ambientale);

- visita medica (esame obiettivo generale e neurologico);
- colloquio psicologico e eventuale richiesta di consulenza psichiatrica;
- indagini di laboratorio;
- valutazione mediante test psicodiagnostici validati dalla letteratura scientifica.

FASE TERAPEUTICO-RIABILITATIVA

Medica

Alla fase diagnostica farà immediatamente seguito un intervento terapeutico di pertinenza medica volto primariamente alla disintossicazione del paziente, alla prevenzione della sindrome astinenziale, al trattamento delle patologie organiche e psichiatriche eventualmente correlate o emergenti a seguito dell'astensione dall'uso di alcol ed al controllo del craving.

Il monitoraggio dell'astinenza avviene mediante:

- registrazione quotidiana dei giorni di astinenza da parte del soggetto stesso su un cartellone esposto nella sala riunioni;
- test alcolimetrico sul respiro con etilometro;
- dosaggio ETG (etilglucoronide) su campioni urinari richiesti senza preavviso.

Protocollo farmacologico: si fa riferimento per il programma di disintossicazione di Alcol e Droghe alle linee guida pubblicate su *N Engl J Med* 2003; 348: 1786-95.

- **Intervento di agopuntura auricolare (ACUDETTOX)**

Psicologica

Parallelamente alla terapia farmacologica il paziente avrà, fin dalle prime fasi del ricovero, un trattamento psicologico di gruppo e se necessario individuale al fine informativo, di motivazione al cambiamento degli stili di vita e al miglioramento delle capacità di coping. Gli interventi sono:

- terapia di supporto psicologico individuale;
- counselling individuale;
- interventi di psicoterapia;

- colloquio motivazionale e di gruppo;
- gruppi di psico-educazione (aperti anche alle famiglie);
- gruppi di auto-aiuto (aperti anche alle famiglie).

Gli interventi di tipo psicologico saranno coadiuvati da strategie di coping: interventi di fisioterapia (recupero del benessere fisico, dell'immagine corporea, interventi di rilassamento); attività di scrittura e lettura, lezioni psico-educative ed informative ed esercitazioni di role playing di improvement delle abilità di comunicazione ed espressione dei bisogni e le attività quotidiane di responsabilizzazione, autoaiuto e socializzazione.

Sono previsti incontri con A.A. (Alcolisti Anonimi) e C.A.T. (Club Alcolisti in Trattamento) al fine di offrire un primo contatto con le risorse presenti sul territorio. Nel caso in cui il paziente abbia già aderito a tali Associazioni, durante il ricovero sarà incentivato il contatto con gli altri membri del Gruppo.

FASE DELLA PROGRAMMAZIONE TERAPEUTICO-RIABILITATIVA POST RICOVERO

Valutazione del caso in equipe, nell'ultima settimana di ricovero, per definire alla dimissione del paziente il programma riabilitativo personalizzato. Tale valutazione dovrà tener conto delle indicazioni dei Servizi inviati e potrà avvalersi del contributo degli Operatori di riferimento del paziente e dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto.

A conclusione del periodo di trattamento viene redatta una lettera di dimissioni, indirizzata, oltre che al Medico di Medicina Generale, anche al Medico di Riferimento del Servizio inviante, con:

- relazione clinica medica ed infermieristica;
- test psicologici e di efficacia del trattamento riabilitativo (In particolare, all'ingresso e dimissione i test: CBA VE, MAC2/A, già utilizzati presso i Centri residenziali Corral al fine di valutare le principali caratteristiche psicologiche e descriverne gli eventuali cambiamenti attraverso strumenti affidabili e sensibili). Saranno quindi utilizzati per la psicoterapia questionari su "credenze circa l'uso di sostanze", "relative al craving" e la scala di previsione delle ricadute per individuare i soggetti maggiormente a rischio.
- terapia farmacologica alla dimissione;
- preferenza espressa rispetto alla frequentazione di gruppi di Mutuo Auto Aiuto territoriali;
- relazione psicologica.

Sono previsti due controlli ambulatoriali di follow-up a sei e dodici mesi dopo la dimissione.

ALLEGATO N.A2

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA ASL 3 GENOVESE E FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E SPECIALISTICHE A FAVORE DI RICOVERATI PRESSO LA STRUTTURA GESTITA DALLA FONDAZIONE PRESSO L'EX OSPEDALE CIVILE DI GENOVA NERVI

PREMESSO

- che nel territorio della ASL 3 è attivo un polo riabilitativo privato convenzionato con specifico accordo contrattuale ex artt.8 bis ed 8 quinquies D.lgs. 502/92 e s.m.i., di cui il presente protocollo d'intesa è parte integrante e sostanziale, per il periodo 01/01/2016-31/12/2016, gestito dalla Fondazione ed operante presso l'ex Ospedale Civile di Genova Nervi;
- che, ai sensi delle previsioni dell'art.12 del contratto approvato con deliberazione n. 1836 del 30.6.2000 dell'ASL 3 Genovese, come richiamato dal suddetto accordo contrattuale, la Fondazione può avvalersi di prestazioni di diagnostica e consulenza specialistica a favore dei propri degenti erogata attraverso i laboratori analisi, di radiologia e gli ambulatori di specialistica presenti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese, secondo modalità da concordarsi tra le parti.

Tutto ciò premesso e ritenuto le parti convengono quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

L'ASL 3 si impegna ad assicurare le prestazioni di diagnostica e consulenza specialistica di cui in premessa, a favore dei degenti del Centro Medico di Nervi della "Fondazione Salvatore Maugeri" - Via Missolungi, 14 - Genova Nervi, attraverso i propri laboratori analisi, di radiologia ed ambulatori di specialistica siti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese.

L'ASL 3 provvederà di concerto con la Fondazione Salvatore Maugeri a definire, per le prestazioni strumentali RMN, TAC e ECODOPPLER, dei percorsi dedicati ai pazienti ricoverati presso la Struttura.

ART. 2 - Modalità di esecuzione

L'ASL 3, attraverso i suoi laboratori, effettuerà analisi su campioni inviati dalla Fondazione relativi a pazienti ricoverati presso il Centro Medico gestito dalla Fondazione di Nervi, ovvero prestazioni di diagnostica strumentale radiologica sugli stessi pazienti. Altresì l'ASL 3 effettuerà, qualora richieste, le consulenze specialistiche relativamente alle branche presenti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese.

Le prestazioni di che trattasi saranno espletate dal personale operante nelle succitate strutture dell'ASL 3 esclusivamente durante il normale orario di lavoro.

ART. 3 - Remunerazione

La Fondazione si impegna a corrispondere per le prestazioni in argomento le tariffe previste dal tariffario di cui al D.M. 22/7/96 e s.m.i., attualmente in vigore ed adottato con provvedimento della Regione Liguria (DGRL n. 5570 del 30/12/97).

Dette tariffe vengono adeguate ai sensi della DGRL 957 del 30/07/2013 di recepimento del D.M. 18 ottobre 2012 e relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con decorrenza dal 1 ottobre 2013.

L'Azienda si riserva altresì di adeguare tali tariffe sulla base dei decreti di aggiornamento emanati dal Ministero e recepiti dalla Regione Liguria.

ART. 4 - Modalità di pagamento

Per l'addebito delle prestazioni di cui sopra, l'Azienda emetterà fatture trimestrali che la Fondazione Salvatore Maugeri si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

ART. 5 - Durata

Il presente protocollo decorre dal 01/01/2016 e scadrà il 31/12/2016 contestualmente all'accordo contrattuale di cui è allegato parte integrante e sostanziale sub A2.

ART. 6 – Norme applicabili

Alle attività espletate in forza del presente protocollo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 ed al quale il presente protocollo è allegato quale parte integrante e sostanziale sub A2.

Azienda Sanitaria Locale
n.3 "Genovese"
Il Commissario Straordinario
(Dott. Luciano GRASSO)

Fondazione Salvatore Maugeri
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Per il Legale Rappresentante
Prof. Gualtiero Brugger


Il Delegato
Dott. Paolo Sessarego

PROGRAMMAZIONE SETTIMANA TIPO


Si prevedono incontri settimanali con le famiglie il sabato mattina e nella 4° settimana. L'incontro con le Associazioni territoriali di Auto Mutuo Aiuto (Alcolisti Anonimi e CAT).

orari	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato
8.00-10.00	Visita medica/Infermieristica/terapia/colazione/ riordino camera/prenotazione pasti					
10.00-10.30	Fisioterapia di gruppo (TdR Dalla Noce)					Psicoterapia familiare (Dr. Floriani)/ di gruppo
10.45-11.45	Psicoterapia di gruppo (Dr.ssa Ottonello)					
12.00-13.30	Ritiro e consumo pasti e riposizionamento vassoi					Consumo pasti
13.30-14.30	Agopuntura auricolare (Dott.ssa Spigno, Oliveri e Dott. Di Patrizi)					
14.30-16.00	Riabilitazione fisica di gruppo (TdR. Dalla Noce)					
16.00-17.00	Home-work	Home-work	Home-work	Home-work	Home-work/ Gruppi di Auto Aiuto	
17.00-18.00	Presenza di volontari per attività di socializzazione e ricreativa (AVO)					

Il Direttore del Dipartimento
Salute Mentale e dipendenze

Dott. Marco Vaghi


Il Direttore della S.C. Ser.T
Dott. Giorgio Schiappacasse



Il Direttore della Fondazione

Maugeri – Genova

Dott. Paolo Sessarego

